



CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI: CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO

DGR 2469 del 18/11/2019 – Implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico

DGR 4079 del 21/12/2020 – Modifica dei criteri di accesso e rifinanziamento della misura per l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico di cui alla DGR 2469/2019

DESTINATARI DELLA MISURA

Il coniuge con stato civile di separato/divorziato per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda o con in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento che abbia i requisiti previsti nell’avviso, può beneficiare di un contributo, che decorre dalla data di approvazione della domanda, per l’emergenza abitativa, finalizzata all’abbattimento del canone di locazione o per entrambe le tipologie di intervento.

Il destinatario della misura, tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell’emergenza Covid-19, potrà presentare domanda di contributo per 2 annualità.

- Il coniuge deve essere genitore di:
 - figli nati o adottati nel corso del matrimonio;
 - minori o maggiorenni se in carico ai genitori;
 - disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori;
- Con ISEE in corso di validità inferiore o uguale a €. 30.000,00;
- Residenti in Lombardia da 5 anni;
- Che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009 n. 38 nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
- Intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio);

Hanno accesso al contributo anche i genitori che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose.

CONTRIBUTO

Le spese ammissibili, identificabili nei contratti di locazione ovvero nel progetto individualizzato devono essere relativi a:

- emergenza abitativa;
- canone di locazione;

- realizzazione progetto personalizzato.

L'ammontare del contributo è pari al 40% della spesa sostenuta fino ad un massimo di €. 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato e fino ad un massimo di €. 3.500,00 per l'emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato.

Per coloro che si trovano in condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose è previsto un contributo aggiuntivo finalizzato a realizzare un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale.

TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il contratto di locazione può essere

- Provvisorio (nel caso di sostegno per emergenza presso residence, housing, ecc.) intestato al destinatario del beneficio;
- regolarmente registrato e intestato al destinatario della misura (o co-intestato con i familiari). Nel caso di contratto co-intestato ai due coniugi prima della separazione o del divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell'abitazione indicata nel contratto può usarlo per fare domanda.

Non possono essere usati contratti co-intestati a nuovi conviventi.

Il destinatario può essere anche assegnatario di alloggio popolare purché non sia moroso e non abbia beneficiato di contributo di solidarietà.

Nel caso in cui il coniuge sia rientrato temporaneamente nel nucleo familiare di origine si può derogare alla verifica contestuale del requisito ISEE che dovrà essere perfezionato entro sei mesi pena la perdita del contributo assegnato.

Nel caso di genitore in situazione di grave marginalità a seguito di progetto personalizzato e la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità il contributo è biennale e può essere aumentato fino a €. 1000,00 all'anno.

Il genitore autocertifica lo stato di precarietà e ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento con l'aiuto dei Comuni, dell'ASST, degli enti ospitanti.

Il progetto deve essere allegato alla domanda entro 6 mesi.

La situazione di precarietà può essere rilevata anche da ATS che potrà proporre il progetto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande si presentano **ESCLUSIVAMENTE** in modalità online sulla piattaforma informativa BANDI ON LINE all'indirizzo www.bandi.servizirl.it fino al 30/06/2021 – ore 17:00.

N.B. Con Decreto n. 704 del 27/01/2021 è stato approvato il nuovo format della domanda, valida per accedere al Bando nell'anno 2021.

IL BANDO E' GIA' APERTO

Per poter presentare la domanda occorre:

- registrarsi per poter ricevere le credenziali di accesso al Sistema Informativo Bandi online e attendere la validazione

oppure attraverso

- SPID –Sistema Pubblico di Identità Digitale . Per richiedere ed ottenere il codice SPID: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>;
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi:
- username e password rilasciate in fase di registrazione.

Alla domanda andrà allegata:

copia del contratto (provvisorio se al momento della domanda il richiedente vive in un alloggio temporaneo tipo residence, housing ecc., oppure contratto di locazione regolarmente registrato ed in essere);

oppure copia di entrambi i contratti nel caso in cui il richiedente sottoscriva dopo un periodo di utilizzo di alloggio di emergenza un regolare contratto di locazione).

Se la separazione non è ancora perfezionata bisogna allegare il verbale della prima udienza.

Nel caso di domanda di rientro nella famiglia di origine il richiedente o la richiedente deve documentare:

- se si tratta di un periodo temporaneo il contratto di locazione deve riferirsi ad un'abitazione diversa;
- se il rientro è definitivo il contratto, anche co-intestato con un familiare, è relativo all'abitazione condivisa con uno o più membri della famiglia di origine.

Nel caso di genitore che autocertifica la situazione di precarietà o nel caso di genitore per rilevato da ATS la domanda dovrà essere corredata da un progetto personalizzato da caricare on line entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

L'istruttoria e l'erogazione delle risorse sono di competenza dell'ATS, le domande si raccolgono a sportello fino all'esaurimento delle risorse.

Per ulteriori informazioni e dettagli si raccomanda la lettura di tutta la normativa presente sul sito Bandi Online.